Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 12

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 16 gennaio 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1947



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI



## SUPPLEMENTI ORDINARI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 ottobre 1947, n. 1538.

**Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per il servizio di vigilanza e di controllo sul conferimento dei cereali minori (segale ed orzo) e granoturco ai Granai del popolo nella campagna agricola 1945-1946.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per rimborsare all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) le spese sostenute per organizzare e far funzionare, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno speciale e straordinario servizio di vigilanza e di controllo sul conferimento dei cereali minori e del granoturco ai « Granai del popolo » nella decorsa campagna agricola 1945-46, è autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1947-48, la spesa di lire 150 milioni.

Sugli stanziamenti che saranno disposti ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere anticipazioni all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura limitatamente a lire 50 milioni ciascuna.

Le anticipazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate all'Erario dello Stato mediante aliquote di maggiorazione da applicare sul prezzo dei cereali al consumo.

Il commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura assume, per la presentazione dei rendiconti, la veste di funzionario delegato a tutti gli effetti delle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *gennaio* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 16, *foglio n.* 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1947, n. 1539.

**Disposizioni per la regolarizzazione della circolazione degli autoveicoli importati o reimportati privi dei prescritti documenti.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto il regio decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'industria e commercio e per i trasporti, di concerto con il Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I proprietari o i detentori di autoveicoli importati anche temporaneamente nel territorio italiano, che non siano ancora provvisti dei documenti di circolazione richiesti dalle vigenti leggi, devono farne richiesta entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Lo stesso obbligo è fatto per gli autoveicoli fabbricati in Italia che siano stati quivi reimportati.

Art. 2.

Non si fa luogo a procedimento penale per la circolazione abusiva compiuta fino alla scadenza del termine indicato nell'articolo precedente contro chi ottenga le autorizzazioni definitive a seguito della domanda prevista nell'articolo stesso.

Resta tuttavia fermo l'obbligo di corrispondere l'importo dei diritti fiscali, esclusa ogni sopratassa o pena pecuniaria.

Art. 3.

Decorso il termine previsto nell'art. 1, gli autoveicoli quivi indicati che circolano senza le prescritte autorizzazioni sono sequestrati dall'ufficiale o dall'agente che accerta l'infrazione e sono soggetti a confisca, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TOGNI — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1948*
*Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 51.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1540.

**Approvazione del regolamento applicabile alle spedizioni di merci per ferrovia fra il Continente e la Gran Bretagna.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 aprile 1935, n. 1588;
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I trasporti di cose per ferrovia eseguiti con lettera di vettura diretta fra l'Italia e la Gran Bretagna sono soggetti alle condizioni previste dall'annesso regolamento.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per i trasporti di apportare al regolamento di cui all'art. 1, quelle varianti che fossero reputate necessarie in vista di eccezionali condizioni valutarie e di esercizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1948*
*Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 53.* — FRASCA

---

**Regolamento applicabile alle spedizioni di merci per ferrovia fra il Continente e la Gran Bretagna**

*Il presente regolamento si applica a tutte le spedizioni per ferrovia fra il Continente e la Gran Bretagna consegnate con lettera di vettura diretta, semprechè il trasporto interessi esclusivamente linee appartenenti ai vettori che aderiscono al regolamento stesso.*

Art. 1.

Le spedizioni vengono effettuate in base alle norme contenute nei titoli I, II e III (capitoli I e II) della Convenzione internazionale per i trasporti di merci per ferrovia (CIM) e dei suoi allegati ad eccezione degli allegati V, VI e VII, nonchè in base alle disposizioni complementari uniformi agli articoli di questi titoli, con le deroghe indicate nei seguenti articoli dal 2 al 20.

Art. 2.

*Lettera di vettura internazionale* (Articoli: 15, paragrafo 2; 16, paragrafo 1; 18, paragrafo 3; 21, paragrafo 4; 24, paragrafo 2; 41, paragrafo 3; 44, paragrafo 3; della CIM).

In Gran Bretagna la lettera di vettura non viene consegnata al destinatario. Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli della CIM indicati nel presente articolo, le ferrovie britanniche esigono l'esibizione di un conto di spese o di un avviso di arrivo, conformemente alle disposizioni del regolamento britannico.

Art. 3.

*Oggetti esclusi dal trasporto* (Art. 3, paragrafo 4 della CIM).

Salvo preventivo accordo fra le Amministrazioni interessate, le materie soggette ad esplosione e quelle soggette a spontanea accensione non sono ammesse al trasporto.

Art. 4.

*Oggetti ammessi al trasporto sotto determinate condizioni* (Art. 4, paragrafo 1, della CIM).

1. Salvo preventivo accordo fra le Amministrazioni interessate, le materie soggette ad esplosione e quelle soggette ad accensione spontanea non sono ammesse al trasporto.

2. I seguenti oggetti, quando devono essere trasbordati nei porti, sono ammessi al trasporto sotto particolari condizioni da determinare caso per caso:

le merci di lunghezza superiore a 6 metri (20 piedi inglesi) nonchè i colli indivisibili di peso superiore ai 2000 kg. Tuttavia i veicoli montati su ruote, sia carichi che vuoti, compresi i furgoni per il trasporto delle masserizie e i meccanismi di ogni specie montati su ruote, possono essere accettati senza preventivo accordo speciale qualora il loro peso non superi i 5000 kg. (4300 kg. nel caso di inoltro via Ostenda-Dover). Le dimensioni di detti veicoli non devono però oltrepassare:

lunghezza totale: metri 4,87 (16 piedi inglesi);

altezza laterale, misurata a partire dal suolo: metri 2,28 (7,6 piedi inglesi);

altezza massima, misurata a partire dal suolo: metri 2,90 (9,6 piedi inglesi);

interasse: metri 2,28 (7,6 piedi inglesi);

larghezza: metri 2,43 (8 piedi inglesi).

Art. 5.

*Tenore e forma della lettera di vettura* (Art. 6, paragrafi 2 e 6, della CIM).

1. I formulari delle lettere di vettura devono contenere, oltre al testo francese o tedesco o italiano, anche un testo inglese.

2. Benchè l'unità di peso « chilogramma » previsto dalla CIM (Art. 7, paragrafo 5, e art. 20) sia il chilogramma metrico, il mittente britannico deve indicare il peso in unità inglesi.

3. Il mittente è tenuto ad indicare sulla lettera di vettura la linea di navigazione sulla quale la spedizione deve essere inoltrata.

Art. 6.

*Calcolo delle tasse. Itinerari* (Art. 10 della CIM. Disposizione complementare uniforme *2-a*).

Le spese di nolo dei copertoni sono calcolate separatamente da una parte per l'intero percorso continentale e dall'altra parte per il percorso marittimo-britannico.

Art. 7.

*Termini di resa* (Art. 11 della CIM).

In base al paragrafo 3 dell'art. 11 della CIM sono fissati i seguenti termini supplementari di resa per i percorsi marittimi:

per la grande velocità: 8 giorni;
per la piccola velocità: 12 giorni.

Art. 8.

*Stato della merce. Imballaggio* (Art. 12, paragrafi 6 e 7, della CIM).

L'obbligo imposto al mittente dal paragrafo 6 dell'art. 12 della CIM, di apporre sui colli spediti in piccole partite delle marche esterne e indelebili, è esteso ai colli spediti a carro completo caricati in carri non a sagoma inglese.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 12, paragrafo 7, della CIM, sono considerate spedizioni a carro completo soltanto quelle effettuate in carri a sagoma inglese.

Art. 9.

*Consegna delle merci al trasporto e loro carico.* (Art. 14 della CIM).

Le merci che sono trasbordate nei porti possono essere caricate nella stiva o sul ponte delle navi a scelta del vettore.

Art. 10.

*Pagamento delle spese di trasporto* (Art. 17, paragrafi 1 e 2, della CIM).

1. Tutte le somme che i servizi di dogana percepiscono per l'entrata della merce nel Paese di destinazione, come pure tutte le spese inerenti all'espletamento delle formalità doganali in questo Paese, devono essere pagate dal destinatario.

Il mittente non è autorizzato ad indicare sulla lettera di vettura formule che comportino il pagamento a partenza delle somme e spese citate all'alinea precedente.

2. Le ferrovie britanniche anticipano i diritti che i servizi di dogana percepiscono per l'entrata in Gran Bretagna soltanto nel caso in cui il destinatario ne abbia garantito il pagamento a mezzo di deposito o cauzione bancaria a favore della ferrovia del porto di sbarco. In mancanza, il destinatario deve versare l'importo di tali diritti al momento dello sdoganamento.

Art. 11.

*Applicazione irregolare delle tariffe* (Art. 18, paragrafo 4, della CIM).

Le somme dovute per il percorso marittimo o britannico non producono interessi.

Art. 12.

*Assegni e spese anticipate* (Art. 19 della CIM).

Gli assegni non sono ammessi.

Art. 13.

*Diritto di modificare il contratto di trasporto.* (Art. 21, paragrafo 1, della CIM).

Sono ammesse le sole modificazioni al contratto di trasporto aventi per oggetto:

*a*) di ritirare la merce quando la spedizione si trovi ancora alla stazione di partenza;

*b*) di fermare la spedizione in corso di trasporto quando ancora si trovi nel Paese di spedizione;

*c*) di sospendere la riconsegna della spedizione;

*d*) di far consegnare la spedizione nella stazione destinataria o in altra stazione dello stesso Paese di destinazione posta al di qua o al di là della stazione destinataria, al destinatario indicato nella lettera di vettura o ad altra persona.

Art. 14.

*Limitazioni della responsabilità per danni che possono derivare da determinate cause* (Art. 28 della CIM).

I vettori inoltre non sono responsabili dei danni derivanti da una o più delle seguenti cause:

1. *Percorso marittimo*:

*a*) condizioni metereologiche (neve, pioggia, grandine, ecc.);

*b*) atti, negligenze od errori dei capitani, dei marinai, dei piloti o degli agenti della Compagnia durante la navigazione o le manovre delle navi;

*c*) non navigabilità delle navi (a menochè venga provato che essa sia imputabile alla negligenza dei vettori);

*d*) incendio ed esplosione;

*e*) rischi, pericoli ed accidenti inerenti al percorso marittimo;

*f*) forza maggiore;

*g*) ordinanza di quarantena;

*h*) trasporto delle merci sul ponte delle navi;

*i*) salvataggio o tentativo di salvataggio in mare della vita o dei beni.

2. *Percorso britannico*:

Cause indicate sotto la lettera *f*) del punto 1.

3. Inoltre, sui percorsi marittimo o britannico, i vettori non assumono alcuna responsabilità per la perdita, l'avaria o il ritardo quando il valore degli oggetti indicati nel « Carriers' Act » del 1830 (compresi gli atti addizionali) ecceda le 25 lire sterline per collo e questo valore non sia stato nè dichiarato nè assicurato. Fra questi oggetti rientrano l'oro e l'argento greggio o lavorato, gli oggetti preziosi, gli orolooi od altri apparecchi per misurare il tempo, gli ornamenti, i francobolli, le carte geografiche i manoscritti, i titoli di proprietà, le pitture ed immagini, gli oggetti placcati in oro od in argento, gli oggetti di vetro, di porcellana, le pellicce, i merletti (esclusi quelli a macchina).

Art. 15.

*Dichiarazione di interesse alla riconsegna* (Art. 35 della CIM).

La dichiarazione di interesse alla riconsegna non è ammessa.

Art. 16.

*Interessi sull'ammontare dell'indennità* (Art. 37 della CIM).

Sull'ammontare delle indennità per danni verificatisi sul percorso britannico non sono corrisposti interessi.

Art. 17.

*Responsabilità della ferrovia per fatto dei propri agenti.* (Art. 39 della CIM).

Il vettore non è responsabile degli atti, negligenze od errori dei capitani, dei marinari, dei piloti o degli agenti della Compagnia durante la navigazione o le manovre delle navi.

Art. 18.

*Ferrovie contro le quali può essere proposta l'azione. Competenza* (Art. 42, paragrafi 3 e 5 della CIM).

Quando il danno si è prodotto su navi o su ferrovie britanniche, l'azione non può essere esercitata che contro le ferrovie britanniche.

Art. 19.

*Unità monetaria. Corso del cambio o di accettazione delle valute estere.*

Le somme indicate in franchi nella CIM e nei suoi allegati sono considerate riferentisi al franco oro del peso di 10/31 di grammo al titolo 0,900.

Il vettore fissa il corso in base al quale effettua la conversione delle spese di trasporto, delle tasse accessorie e delle altre spese espresse in valuta estera, che sono pagate nella valuta del Paese (cambio di conversione).

Art. 20.

*Applicazione del diritto nazionale.*

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge ed i regolamenti, relativi al trasporto, in vigore in ogni singolo Stato.

*Il Ministro per i trasporti*
CORBELLINI

---

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1541.

**Determinazione della misura del diritto erariale sull'alcool proveniente dal sorgo.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto Ministeriale in data 8 luglio 1924, che approva il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

*Articolo unico.*

*Diritto erariale sull'alcool di sorgo.*

La misura del diritto erariale per l'alcool proveniente dal sorgo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi nei magazzini vincolati alla Finanza o che verrà prodotto dalle fabbriche sino al 31 marzo 1948, è stabilita in L. 19.000 per ettanidro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *gennaio* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 16, *foglio n.* 75. — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1542.

**Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 26 marzo 1942, n. 406;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 382;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 211;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, costituito dal canone propriamente detto di L. 420 e dal sopraprezzo regolato dalle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sarà corrisposto in semestralità anticipate da versarsi entro il giorno 31 dei mesi di gennaio e luglio.

L'abbonato ha facoltà di versare l'abbonamento in rate trimestrali al 31 gennaio, al 30 aprile e rispettivamente al 31 luglio e al 31 ottobre. In questo caso ciascuna rata è aumentata di 1/25 del suo importo.

Inoltre è in facoltà dell'abbonato di effettuare contestualmente al pagamento di un semestre, anche quello di uguale importo del semestre successivo. In questo

caso egli godrà di una riduzione pari ad 1/25 della semestralità anticipata.

L'ammontare della rata trimestrale o del pagamento di un anno si arrotondano a cinque lire intere quando presentino una frazione di cinque lire.

Art. 2.

In caso di aumento della misura del sopraprezzo, l'abbonato ha facoltà di disdire il proprio abbonamento nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di aumento, osservando le modalità prescritte dall'art. 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.

Verificandosi variazione della misura del sopraprezzo, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di prorogare i termini di pagamento stabiliti nell'art. 1 del presente decreto.

Le disposizioni di cui ai comma precedenti si estendono agli abbonamenti speciali, compresi gli abbonamenti per impianti centralizzati.

Art. 3.

Qualora il pagamento dell'abbonamento sia eseguito oltre i termini prescritti dall'art. 1, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo dell'ammenda prevista dall'art. 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e successive disposizioni, è dovuta dall'abbonato una sopratassa pari ad un sesto dell'ammontare della semestralità.

La sopratassa è ridotta a un dodicesimo della semestralità qualora il pagamento sia stato eseguito prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre un mese dalla scadenza dei termini prescritti.

L'abbonato che esegua il pagamento delle rate trimestrali oltre i termini stabiliti dall'art. 1, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo dell'ammenda prevista è tenuto al pagamento di una sopratassa pari a un dodicesimo della semestralità.

L'abbonato che entro il 31 gennaio o il 31 luglio non abbia eseguito il versamento per il semestre o per il trimestre, si presume abbia scelto la forma di pagamento semestrale.

Quando la sopratassa presenta una frazione minore di cinque lire, questa frazione si computa per cinque lire intere.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano agli abbonamenti con decorrenza dal 1° gennaio 1948 e con decorrenza successiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1948*
*Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 76.* — FRASCA

---

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 aprile 1947, n. 1543.

**Modificazione del ruolo organico della Scuola tecnica industriale governativa di Ortona a Mare.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 luglio 1941, n. 1073, concernente, fra l'altro, la regificazione della Scuola tecnica industriale di Ortona a Mare;

Visto il prospetto n. 3 della tabella *D* allegata al predetto regio decreto;

Considerata l'opportunità che nella pianta organica della predetta scuola venga compreso un altro posto di ruolo per il personale tecnico di gruppo *B*;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente la modifica, già in atto dal 16 ottobre 1940, apportata alla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Ortona a Mare;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Con decorrenza dal 16 ottobre 1940 viene istituito nella Scuola tecnica industriale governativa di Ortona a Mare un altro posto di ruolo per il personale tecnico di gruppo *B*, in aggiunta ai posti già previsti dal prospetto n. 3 della tabella *D* allegata al regio decreto 4 luglio 1941, n. 1073.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — SCELBA — CAMPILLI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1948*
*Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 44.* — FRASCA

---

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1544.

**Proroga del termine per la ultimazione dei lavori per l'impianto della filovia Taggia-Arma di Taggia-San Remo-Ospedaletti-Bordighera-Ventimiglia, con diramazione Arma di Taggia-Riva S. Stefano, concessa alla Società Tramvie Elettriche Liguri.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre detto anno, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione delle filovie;

Visto l'art. 4 della convenzione 30 maggio 1938, approvata con regio decreto 23 giugno 1938, n. 1101, per la concessione alla Società anonima Tramvie Elettriche Liguri (S.T.E.L.) dell'impianto e dell'esercizio della filovia Taggia-Arma di Taggia-San Remo-Ospedaletti-Bor-

dighera-Ventimiglia, con diramazione Arma di Taggia-Riva S. Stefano, col quale venne fissato in anni due — dalla data di approvazione del progetto esecutivo — la ultimazione dei lavori di impianto della linea;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1939, n. 2448, col quale venne approvato in linea tecnica il progetto di cui sopra, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni, osservazioni ed avvertenze contenute nel voto 16 maggio 1939, n. 772, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista l'istanza 22 ottobre 1946, con la quale la S.T.E.L. ha chiesto che le venga accordata una proroga di diciotto mesi al termine di cui sopra, motivando la richiesta a circostanze dipendenti dallo stato di guerra;

Visto il rapporto 14 aprile 1947, n. 15106, con il quale l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Genova ha espresso parere favorevole sulla detta istanza;

Ritenuto che sono state riconosciute ammissibili le ragioni e circostanze prospettate dalla Società a sostegno della propria istanza e che, considerato l'attuale stato dei lavori, il nuovo termine per l'ultimazione dei medesimi possa essere fissato al 31 dicembre 1948;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il termine di ultimazione dei lavori per l'impianto della filovia Taggia-Arma di Taggia-San Remo-Ospedaletti-Bordighera-Ventimiglia con diramazione Arma di Taggia-Riva S. Stefano, concessa alla Società Tramvie Elettriche Liguri con atto 30 maggio 1938, approvato con regio decreto 23 giugno 1938, n. 1101, viene ulteriormente fissato al 31 dicembre 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1947

DE NICOLA

CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1948*
*Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 49.* — FRASCA

---

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 1545.

**Autorizzazione al preside del Liceo ginnasio governativo di Modena, quale presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'istituto, ad accettare un lascito ed una donazione.**

N. 1545. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il preside del Liceo ginnasio governativo di Modena, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'istituto, viene autorizzato ad accettare il lascito e la donazione di complessive L. 16.950 per la costituzione del premio di studio « Prof. Alessandro Mingarelli » da conferirsi ad un alunno dell'Istituto secondo le norme del regolamento relativo al decreto di autorizzazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1948*

---

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947.

**Costituzione del Consorzio di cooperative di produzione e lavoro « Giacomo Matteotti », con sede in Napoli, ed approvazione dello statuto.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio di cooperative di produzione e lavoro « Giacomo Matteotti », con sede in Napoli, in data 3 aprile 1947, con la quale si chiede la costituzione del consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, e il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' costituito il Consorzio di cooperative di produzione e lavoro « Giacomo Matteotti », con sede in Napoli, ed è approvato il relativo statuto, costituito di n. 36 articoli, che, firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1947

DE NICOLA

TUPINI — FANFANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1947*
*Registro Lavoro e previdenza n. 10, foglio n. 361*

(146)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1947.

**Nomina dei componenti del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, concernente nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere al funzionamento del Comitato centrale di vigilanza di cui agli articoli 7, 9 e 10 del su citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1947 concernente la nomina del presidente del Comitato, a norma del 1° comma dell'articolo 9 del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Viste le segnalazioni fatte, dai Ministeri ed enti interessati, dei propri rappresentanti in seno al Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428:

a) prof. Giovanni Ferretti, direttore generale al Ministero della pubblica istruzione - in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

b) dott. ing. Albino Antinori, ispettore superiore tecnico al Ministero delle poste e telecomunicazioni - in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

c) dott. Fernando Stoppani, ispettore della radio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) prof. Renato Simoni, autore drammatico (Milano) e prof. Pietro Pancrazi, scrittore (Arezzo) - in rappresentanza dell'Accademia nazionale dei Lincei;

e) Goffredo Bellonci (Roma) e Bonaventura Tecchi (Roma), scrittori - in rappresentanza del Sindacato scrittori;

f) Cesare Giulio Viola, autore drammatico (Roma) - in rappresentanza del Sindacato autori drammatici;

g) Gianluca Tocchi, per la musica sinfonica (Roma) - Ermanno Wolferrari, per la lirica (Venezia) - Bixio Cherubini, per la musica leggera (Milano) - in rappresentanza della categoria musicisti;

h) dott. Antonio Ciampi, direttore generale della Società autori ed editori (Roma) - in rappresentanza della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.);

i) comm. Orazio Marinelli, commissario straordinario dell'Ente industrie turistiche (Roma) - in rappresentanza dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.);

l) prof. Antonio Deidda, direttore didattico (Roma) - in rappresentanza del Sindacato nazionale della scuola elementare;

m) prof. Lorenzo Silipigni (Roma) - in rappresentanza del Sindacato nazionale della scuola media;

n) Camillo Boscia (Milano) - Daniele Fabbri (Roma) e avv. Drago Sebastiano (Roma) - in rappresentanza dei privati utenti radiofonici.

Assumerà le funzioni di segretario il dott. Giuseppe Provenza, funzionario del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del rappresentante del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 3.

I membri del Comitato centrale di vigilanza a' termini dell'art. 10 del decreto legislativo citato nelle premesse, rimarranno in carica durante gli anni solari 1948 e 1949.

Art. 4.

Ai componenti e al segretario del Comitato centrale di vigilanza spettano i gettoni di presenza nella misura massima consentita dal decreto legislativo 7 dicembre 1946, n. 623, oltre eventualmente, qualora debbano recarsi fuori dell'ordinaria residenza per partecipare alle sedute del Comitato, alla indennità di viaggio e di soggiorno.

Ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, le spese di cui sopra saranno totalmente a carico dell'ente concessionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1947

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
MERLIN

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1947*
*Registro Uff. risc. poste, n. 22, foglio n. 172.* — MANZELLA

(175)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1948.

**Fissazione, per tutto il territorio nazionale, del salario medio convenzionale giornaliero per i lavoratori facchini, effettivi ed avventizi, dipendenti da cooperative, carovane od altre associazioni.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di salari medi convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il verbale della riunione tenutasi presso questo Ministero, piazza Dalmazia, 1, il 18 ottobre 1947 dai rappresentanti dello stesso, dell'Istituto nazionale infortuni e del Sindacato nazionale facchini, nella quale si è concordato il salario convenzionale medio giornaliero nazionale per i dipendenti, effettivi ed avventizi, da cooperative, carovane ed altre associazioni esercenti genericamente operazioni di carico e scarico, da valere sul piano nazionale agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

A decorrere dal 1° gennaio 1948 il salario medio convenzionale giornaliero per i lavoratori facchini, effettivi ed avventizi, dipendenti da cooperative, carovane od altre associazioni è fissato nella misura di lire 220 per tutto il territorio nazionale.

Potrà tuttavia, con accordi diretti tra l'Istituto infortuni e le singole cooperative, carovane od associazioni facchini, provvedersi all'assicurazione in base a salari fissi d'importo superiore al salario convenzionale nazionale, come sopra determinato che deve quindi intendersi come salario minimo da assicurare.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione della indennità di inabilità temporanea è uguale a trecento trecentosessantesimi del salario medio convenzionale ed il salario annuo da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario convenzionale, ferma restando la disposizione del terzo comma del suddetto art. 39, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14.

Roma, addì 5 gennaio 1948

*Il Ministro*: FANFANI

(150)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Cessazione delle funzioni del Vice console onorario di Spagna a Torino**

A partire dal 1° gennaio 1948 il signor Emilio Sciolla-Lagrange ha cessato di esercitare le funzioni di Vice console onorario di Spagna a Torino.

(134)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.**

Con decreto interministeriale in data 17 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1947, registro n. 21 Interno, foglio n. 133, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Marco Argentano (Cosenza), di un mutuo di L. 1.170.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(99)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.**

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1947, registro n. 21 Interno, foglio n. 143, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montespertoli (Firenze), di un mutuo di L. 2.060.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(100)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rufina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 4 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1947, registro n. 21 Interno, foglio n. 142, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rufina (Firenze), di un mutuo di L. 692.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(101)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.**

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1947, registro n. 21 Interno, foglio n. 131, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Portoferraio (Livorno), di un mutuo di L. 10.085.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(103)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 2 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1947, registro n. 21 Interno, foglio n. 135, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Popoli (Pescara), di un mutuo di L. 1.850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(104)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arsiè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 13 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1947, registro n. 21 Interno, foglio n. 140, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arsiè (Belluno), di un mutuo di L. 880.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(105)

**Autorizzazione al comune di Pavia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Pavia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 8 novembre 1947, n. 3212; importo: L. 18.785.000.

(106)

**Autorizzazione al comune di Lucca a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Lucca è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 8 novembre 1947, n. 2920; importo: L. 45.735.000.

(107)

**Autorizzazione al comune di Firenze a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947**

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Firenze è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 26 novembre 1947, n. 3282; importo: L. 46.410.000.

(108)

**Autorizzazione al comune di Cagliari a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947**

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Cagliari è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 6 novembre 1947, n. 3085; importo: L. 24.260.000.

(109)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

**Disciplina per la distribuzione dei mangimi sottoposti a vincolo**

*Circolare n.* 154.

In dipendenza del passaggio del servizio concernente la disciplina dei mangimi sottoposti a vincolo, dall'Alto Commissariato per l'alimentazione al Ministero dell'agricoltura — Direzione generale della produzione agricola — il Ministero stesso, d'intesa con l'Alto Commissariato, ritiene opportuno procedere alla revisione delle norme vigenti in materia, per meglio adattarle all'attuale situazione.

Pertanto, le disposizioni contenute nella circolare n. 62 del 5 giugno 1945, dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, sono riassunte e sostituite con quelle di cui alla presente circolare.

I MANGIMI OGGETTO DELLA DISCIPLINA.

1. — Sottoprodotti della macinazione dei cereali soggetti all'ammasso e di importazione.

2. — Residui, destinati ad uso zootecnico, provenienti dalla selezione dei cereali.

3. — Sottoprodotti della lavorazione del riso, bloccati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per uso zootecnico.

4. — Sottoprodotti della disoleazione del germe di granturco.

5. — Panelli e farine di estrazione dei semi e dei frutti oleosi, di importazione o di produzione nazionale, comunque vincolati dal Ministero dell'agricoltura.

6. — Cereali avariati e loro prodotti avariati (farina e pasta) destinati ad uso zootecnico, sia di produzione nazionale che di importazione, messi a disposizione del Ministero dell'agricoltura dall'Alto Commissariato per l'alimentazione.

7. — Scondizionati vari destinati ad uso zootecnico, messi a disposizione del Ministero dell'agricoltura dall'Alto Commissariato per l'alimentazione.

8. — Miscele preparate in tutto o in parte con prodotti sottoposti a vincolo.

II MANOVRA E DISTRIBUZIONE DEI MANGIMI SUDDETTI

Tutti i prodotti sopra indicati sono vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola: nessun quantitativo di essi può essere distratto dal vincolo, od assegnato con modalità diverse da quelle che con la presente circolare si stabiliscono.

L'impiego dei prodotti in parola, per l'alimentazione del bestiame, viene effettuato:

per assegnazioni dirette da parte del Ministero stesso, per quanto concerne le esigenze delle Forze armate, dei depositi cavalli stalloni, delle stazioni zooprofilattiche, dei cavalli da corsa di privati ed enti vari facenti capo all'U.N.I.R.E. appartenenti ad allevatori non produttori agricoli, degli istituti zootecnici, delle stazioni razionali di alpeggio e di altri enti dipendenti o vigilati dal Ministero;

attraverso i Comitati provinciali dell'agricoltura — che si avvarranno, per la distribuzione dei mangimi stessi, degli enti in seguito indicati — nei confronti dei privati allevatori, associazioni agricole, cooperative, ecc.

I prodotti sopra specificati non possono essere destinati alla preparazione di miscele, se non a seguito di preventiva autorizzazione del Ministero dell'agricoltura, anche ai fini della determinazione del prezzo di cessione e della distribuzione delle miscele medesime.

Per quanto riguarda in particolare i cruscami, essi di norma vengono utilizzati nelle zone di produzione, Il Ministero, comunque, si riserva di disporre i trasferimenti che si renderanno necessari per fronteggiare le esigenze minime alimentari del patrimonio zootecnico delle provincie deficitarie.

In ogni caso, i quantitativi di crusca esuberanti al fabbisogno locale devono essere immediatamente segnalati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, dal Comitato provinciale dell'agricoltura.

I trasferimenti interprovinciali della crusca e degli altri mangimi oggetto della disciplina, rientrano nella esclusiva competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

III - ENTI CHE ATTUANO LA DISCIPLINA E COMPITI AD ESSI DEMANDATI.

1. — *Federazione italiana dei Consorzi agrari*:

segnala al Ministero dell'agricoltura Direzione generale della produzione agricola, entro la prima decade di ogni mese, i quantitativi di cruscami che i molini hanno messo a disposizione dei Consorzi agrari e quelli eventualmente residuati dalla distribuzione del mese precedente;

comunica, entro lo stesso termine di cui sopra, ai Comitati provinciali dell'agricoltura, tramite i Consorzi agrari, i quantitativi totali di cruscami prodotti in ciascuna provincia;

emette i buoni di prelevamento cruscami sui molini per la esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero della agricoltura e dai Comitati provinciali dell'agricoltura;

effettua, su ordini del Ministero dell'agricoltura, i trasferimenti interprovinciali dei mangimi sottoposti a vincolo di cui alla presente circolare, e provvede alla consegna, tramite i Consorzi agrari, agli enti distributori designati dai Comitati provinciali dell'agricoltura, dei mangimi assegnati alla provincia;

accredita, tramite i Consorzi agrari, gli U.P.S.E.A. della quota di L. 24 al quintale, sulla intera quantità di mangimi consegnati agli enti e ditte incaricati della distribuzione per l'immissione al consumo, maggiorando all'uopo i prezzi stabiliti dal Comitato dei prezzi delle singole provincie. E ciò allo scopo di assicurare il funzionamento dei servizi, in base alle istruzioni che in merito impartirà il Ministero dell'agricoltura.

2. — *Associazione nazionale fra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo)*:

provvede, per incarico del Ministero dell'agricoltura, al controllo del movimento del germe di granturco e dei sottoprodotti della disoleazione di detto germe, nonchè alla esecuzione dei piani ministeriali di riparto di questi ultimi, previa intesa con la Federconsorzi, ai fini dei trasferimenti della merce.

3. — *Comitati provinciali dell'agricoltura.*

I Comitati provinciali dell'agricoltura rappresentano gli organi cui è esclusivamente demandata, nell'ambito della provincia, la disciplina della distribuzione di tutti i mangimi comunque vincolati al Ministero dell'agricoltura.

Dell'assolvimento di tali compiti, essi sono responsabili di fronte all'Amministrazione dell'agricoltura. In particolare, provvedono, nelle forme che riterranno più opportune, ai necessari controlli sulle effettive disponibilità di mangimi vincolati e sulla loro distribuzione.

Curano inoltre:

*a*) la fissazione dei criteri di massima da adottare per la assegnazione dei diversi mangimi alle varie specie e categorie di animali allevati nell'ambito della provincia, in relazione alla importanza che dette specie e categorie rivestono nella economia agricola locale ed ai fini degli approvvigionamenti alimentari dei grandi centri di consumo;

*b*) la destinazione dei mangimi in parola — in base ai dati della consistenza zootecnica della provincia da fornirsi dall'U.P.S.E.A. — al bestiame appartenente alle categorie agricole, a quello adibito ai trasporti ippotrainati o servizi non attinenti all'agricoltura, con particolare riguardo per questi ultimi a quelli destinati ad assicurare gli approvvigionamenti alimentari, e agli allevamenti di bassa corte non annessi ad aziende agricole;

*c*) la ripartizione dei contingenti di mangimi assegnati alla provincia, tra il Consorzio agrario, le ditte commerciali, le ditte agricole singole e associate, le cooperative agricole, le organizzazioni di ippotrasportatori e le associazioni agricole, secondo le norme ed i criteri finora seguiti;

*d*) la determinazione dei prezzi di cessione dei mangimi al consumo, sulla base di quelli fissati dal locale Comitato prezzi.

Alle riunioni dei Comitati suddetti, nelle quali vengono trattate le assegnazioni di mangimi, devono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, anche i locali rappresentanti della industria, degli enti agricoli cooperativi, dell'Associazione provinciale commercianti, della Unione libera provinciale trasportatori a trazione animale e del Sindacato barocciai ed ippotrasportatori.

Gli ispettori agrari compartimentali vigilano sul funzionamento dei Comitati provinciali dell'agricoltura, riferendone ogni trimestre al Ministero con apposito rapporto.

4. — *Comitati comunali dell'agricoltura*:

provvedono, in apposite riunioni, cui devono essere invitati tutti i componenti previsti dalle vigenti disposizioni, alle designazioni degli assegnatari dei mangimi, messi a disposizione dei Comuni da parte dei Comitati provinciali dell'agricoltura, in base agli elenchi nominativi aggiornati, in possesso degli U.C.S.E.A.

Da tali elenchi devono risultare, per ogni nominativo, il numero dei capi posseduti, distinti per specie e categorie, nonchè il quantitativo dei diversi mangimi assegnati di volta in volta.

5. — *Sezioni provinciali dell'alimentazione.*

I direttori delle Sepral:

fanno parte dei Comitati provinciali dell'agricoltura, allo scopo di meglio assicurare l'assegnazione dei mangimi ai servizi inerenti ai trasporti ippotrainati non agricoli;

trasmettono all'Assalzoo, ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al precedente numero 2, copia dei piani di riparto, fra i molini della provincia, dei quantitativi di granturco assegnati alla provincia stessa per la produzione di sfarinati per polenta o di farina per miscela, e comunicano altresì all'Assalzoo anzidetta, entro il giorno 5 di ogni mese, i quantitativi di granturco rispettivamente macinati da ciascun molino nel mese precedente;

comunicano ai Comitati in parola, entro la prima decade di ogni mese, i quantitativi di cereali assegnati a ciascun molino nel mese precedente e, a molitura avvenuta, comunicano i quantitativi di cruscami ricavati, nonchè il tasso di abburattamento;

presentano mensilmente ai Comitati provinciali dell'agricoltura, per l'esame da parte degli stessi, le richieste di mangimi per i servizi ippotrainati;

comunicano mensilmente all'U.P.S.E.A., per l'emissione dei buoni di assegnazione previsti al successivo numero 6, l'elenco nominativo degli ippotrasportatori assegnatari e l'entità delle assegnazioni disposte.

6. — *Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).*

L'U.N.S.E.A., tramite i dipendenti U.P.S.E.A. e U.C.S.E.A., provvede, in base ai criteri di massima e alle modalità stabilite dai Comitati provinciali dell'agricoltura, alla emissione dei buoni nominativi di consegna dei mangimi a tutti gli aventi diritto, siano essi appartenenti a categorie agricole, siano essi appartenenti a categorie non agricole.

La emissione dei buoni viene effettuata sulla scorta degli elenchi di cui al precedente n. 4, ovvero da elenchi nominativi da fornirsi, occorrendo, dalle organizzazioni o cooperative agricole per le quali vengano disposte assegnazioni dirette ai sensi della lettera *c)* del precedente n. 3. Detti elenchi devono essere tenuti costantemente aggiornati dagli U.C.S.E.A., che ne invieranno periodicamente agli U.P.S.E.A. i dati riepilogativi.

I buoni in parola vengono staccati da apposito registro a madre e figlia: la figlia è consegnata all'assegnatario, e, firmata poi da questi all'atto del ritiro della merce, viene, dal gestore del magazzino fornitore, ritirata e restituita all'ufficio emittente.

Gli estremi dei buoni emessi su ciascun magazzino, sono comunicati, dall'Ufficio suddetto, al gestore del magazzino stesso, a mezzo di apposita distinta.

I buoni di consegna dei mangimi soggetti a vincolo non possono essere emessi da altri enti diversi dagli U.C.S.E.A.

Per l'attuazione pratica dei compiti spettanti agli U.P.S.E.A. e U.C.S.E.A., valgono le norme sinora impartite dall'U.N.S.E.A. agli uffici dipendenti, in quanto non contrastino con le presenti disposizioni. Eventuali modifiche a tali norme, devono essere dall'U.N.S.E.A. medesimo sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura (Direzione generale della produzione agricola).

L'U.N.S.E.A. provvede inoltre a trasmettere mensilmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, un prospetto riepilogativo dei diversi mangimi assegnati in ciascuna provincia, nel mese precedente, alle categorie agricole e a quelle non agricole.

7. — *Consorzi agrari provinciali Enti e Ditte distributrici.*

Provvedono:

*a)* all'immagazzinamento e alla buona conservazione dei prodotti;

*b)* alla consegna dei mangimi agli assegnatari, secondo i prezzi fissati dal Comitato provinciale dell'agricoltura, ai sensi del precedente n. 3, lettera *d)*, entro i limiti delle rispettive assegnazioni, esclusivamente dietro presentazione, da parte degli interessati, dei buoni emessi dagli U.C.S.E.A.

* * *

Si rammenta che coloro che contravvengono alle disposizioni della presente circolare incorrono nelle sanzioni previste dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni, nonchè dal decreto legislativo 5 ottobre 1946, n. 193.

Le disposizioni della presente circolare avranno immediata attuazione.

Gli organi in indirizzo, ciascuno nella propria competenza, provvederanno all'adempimento di quanto in essa disposto, dandone assicurazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola.

Roma, addì 28 novembre 1947

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
SEGNI

*L'Alto Commissario per l'alimentazione*
RONCHI

(136)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica integrale della Laga, con sede in Teramo

Con decreto Ministeriale 31 dicembre 1947, è stata approvata la deliberazione 25 ottobre 1947 dell'assemblea generale del Consorzio di bonifica integrale della Laga, con sede in Teramo, relativa alla modifica da apportare all'ultimo comma dell'art. 30 dello statuto.

Conseguentemente resta stabilito che, in pendenza della determinazione degli indici approssimativi e presuntivi dal beneficio conseguibile dalle proprietà consorziate per effetto delle opere di bonifica, da farsi nel termine del 31 dicembre 1948, è consentito che la tassazione delle proprietà consorziate avvenga in ragione di superficie, salvo conguaglio.

(88)

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 27 dicembre 1947, il sig. on. ing. Enzo Giacchero è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti.

(75)

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

## Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Porro Pietro già esercente in Cuneo.

Tali marchi recavano il n. 2.

(124)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

## 44ª Estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale

Il giorno 2 febbraio 1948, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico a pianterreno del palazzo in via Goito n. 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, avrà luogo la 44ª estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiati n. 3364 titoli pari a n. 6890 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 3.445.000, come dal seguente prospetto:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| titoli unitari | n. 2745 | cap. | nom. | L. | 1.372.500 |
| » quintupli | n. 569 | » | » | » | 1.422.500 |
| » ventupli | n. 35 | » | » | » | 350.000 |
| » quarantupli | n. 15 | » | » | » | 300.000 |
| Totale | n. 3364 | | | L. | 3.445.000 |

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1948

*Il direttore generale*: PALLESTRINI

(110)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 9 gennaio 1948 - N. 5**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 87,50 | Norvegia | 70,57 |
| Australia | 1.129,10 | Nuova Zelanda | 1.129,10 |
| Belgio | 7,99 | Olanda | 131,77 |
| Brasile | 19,08 | Portogallo | 14,20 |
| Canadà | 350 — | Spagna | 31,96 |
| Danimarca | 72,98 | S. U. America | 350 — |
| Egitto | 1.447,25 | Svezia | 97,23 |
| Francia | 2,9386 | Svizzera | 81,59 |
| Gran Bretagna | 1.411,38 | Turchia | 124,43 |
| India (Bombay) | 105,70 | Unione Sud Afr. | 1.402,45 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 76,45 |
| Id. 3,50 % 1902 | 67 — |
| Id. 3 % lordo | 52 — |
| Id. 5 % 1935 | 83,25 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 66,70 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 65,85 |
| Id. 5 % 1936 | 84,15 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 75,20 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,75 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 98,60 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 97,70 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 97,50 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 97,10 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 97,40 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 97,70 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 89,725 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 97,275 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Assunzione da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione delle Casse comunali di credito agrario di Castrocielo e Piglio (Frosinone).**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Castrocielo e di Piglio (Frosinone) non possano utilmente funzionale;

Dispone:

La gestione delle Casse comunali di credito agrario di Castrocielo e di Piglio (Frosinone) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli anzidetti enti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

*Il direttore generale della Banca d'Italia*
MENICHELLA

(84)

# CONCORSI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Nomina della Commissione del concorso al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Piacenza.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Piacenza in data 14 giugno 1947, n. 11617, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Piacenza;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Piacenza.

La Commissione stessa è così costituita:

1) dott. Arturo Martusciello, vice prefetto, presidente;
2) prof. dott. Melchiorre Dechigi, membro;
3) prof. dott. Alessandro Alessandrini, membro;
4) prof. dott. Mazzini Pergola, dell'Istituto superiore di sanità, membro;
5) dott. Giovanni Bartoli, membro;

Segretario: dott. Giorgio Finamore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Piacenza.

Roma, addì 3 gennaio 1948

*L'Alto Commissario:* PERROTTI

(140)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Concorso per titoli a dodici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo delle miniere, riservato ai reduci.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pub-

blici concorsi degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti il regio decreto legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernenti l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra d'Africa Orientale e nella recente guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo a provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto l'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, numero 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione a tutti gli effetti dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo privvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo privvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, relativo alla proroga del termine per bandire i concorsi riservati ai reduci per gli impieghi di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo privvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo privvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, riguardante il trattamento economico dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1946, al registro n. 6, foglio numero 275, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 142 del 28 giugno 1946, con il quale è stato indetto un concorso a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo delle miniere e sono stati, nel contempo, accantonati dodici posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista la nota n. 128687/12160/2.16.5/1.3.1 in data 28 novembre 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per titoli a dodici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo delle miniere, riservato ai reduci;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dodici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo delle miniere, riservato ai reduci ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Possono partecipare al concorso:

*a*) coloro che si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione (28 giugno 1946) del bando di concorso a undici posti di inserviente in prova nel Corpo delle miniere, indetto con decreto Ministeriale 30 maggio 1946, e la data di scadenza (27 agosto 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, nonchè coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1946);

*b*) i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali Divisione personale miniere), via Vittorio Veneto, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, nonchè dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in uno dei seguenti uffici minerari della Repubblica: Bergamo, Bologna, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Grosseto, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti nel ruolo del personale subalterno del Corpo delle miniere ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e alla guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani cambattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore:

*d*) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*e*) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo purchè risultino decorati al valore militare, o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

*f*) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

*g*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*h*) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *h*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato, di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Si prescinde, inoltre, dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, debbono avere avuto, alla data del bando di concorso originario (28 giugno 1946), i requisiti di età richiesti dall'art. 2, n. 2, del bando originario medesimo;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che sono di nazionalità italiana e che appartengono a regioni geograficamente italiane e coloro, infine, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

3) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) documento in carta da bollo da L. 32, dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60. legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto deve essere autenticato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari (copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare debitamente regolarizzata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito, dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942, rispettivamente numeri 0033000/1 e 0035000/1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive modificazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina od all'aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957 dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° giugno 1942, n. 2/4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra nonchè i feriti in combattimento dovranno provare tale loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati od invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, in attesa del successivo riconoscimento, sempre che comprovino nei termini di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati od invalidi di cui alla lettera *d*) del presente articolo dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rap-

presentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimati dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-1943, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglie numerose, i candidati che rivestono tale qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

10) fotografia recente del candidato munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio; la firma del sindaco o del notaio dovrà essere, a sua volta, debitamente legalizzata;

11) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto cui aspira.

Il personale salariato di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato con marche da bollo da L. 32.

I detti candidati dovranno altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse che intenda avvalersi del detto beneficio integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, dovrà produrre un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio dal quale risultino le circostanze di cui sopra.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7) e 9) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica della giurisdizione di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo debbono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4) e 8) ed eventualmente quelli indicati ai numeri 9) e 11) del precedente articolo 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio con marche da bollo da L. 32, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, su carta da bollo da L. 32, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di «buono».

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 6), 7) e 8) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, del comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato in aggiunta agli altri documenti.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugi dall'art. 23 del regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e dal precedente art. 3 del presente decreto.

I concorrenti che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, devono dimostrare che alla data del concorso originario (30 maggio 1946) possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che, all'infuori del limite di età, hanno tutti i requisiti richiesti alla data del bando del presente concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti nel ruolo del personale subalterno del Corpo delle miniere, ad eccezione dei concorrenti ex combattenti o reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine del merito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione della idoneità.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2195, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni.

Art. 7.

I vincitori saranno assunti in qualità di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad inservienti, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale di inserviente, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine stabilito presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1947.

p. *Il Ministro*: CAVALLI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *dicembre* 1947
*Registro n.* 1, *foglio n.* 385

(128)

**Graduatoria del concorso per esami a diciassette posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva alcuni organici del Ministero delle corporazioni;
Visto il regio decreto 19 gennaio 1939, n. 206, che modifica il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;
Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visto il decreto Ministeriale 14 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre successivo, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 285, con il quale venne indetto un concorso a diciassette posti di ispettore metrico aggiunto in prova, nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;
Vista la relazione presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per esami a diciassette posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, bandito con decreto Ministeriale 14 settembre 1946, citato nelle premesse:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Vaccaro Pietro | voto complessivo | 18,500 su 20 |
| 2. Vettori Pietro | » | 17,250 » |
| 3. Angarano Angelo | » | 16,750 » |
| 4. Pancioli Luigi | » | 16,500 » |
| 5. Gelsomini Ennio | » | 16,000 » |
| 6. Agapite Giuseppe | » | 15,750 » |
| 7. Giacobbe Domenico | » | 15,625 » |
| 8. Scerbo Mario | » | 15,525 » |
| 9. Boni Francesco | » | 15,500 » |
| 10. Russo Gennaro | » | 15,250 » |
| 11. Ardizzone Vincenzo | » | 15,100 » |
| 12. Pighi Luciano | » | 15,000 » |
| 13. Carnicelli Gino | » | 14,625 » |
| 14. Romeo Domenico | » | 14,500 » |
| 15. Mantellini Renato | » | 14,375 » |
| 16. Porzio Enrico | » | 14,250 » |
| 17. Cavazza Luigi | » | 13,750 » |
| 18. Conte Mario | » | 13,375 » |
| 19. Serlini Raffaele | » | 13,250 » |
| 20. La Rosa Paolo | » | 13,100 » |
| 21. Bellici Giorgio | » | 13,000 » |

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso indetto nell'ordine appresso indicato:

1. Vaccaro Pietro
2. Vettori Pietro
3. Angarano Angelo
4. Pancioli Luigi
5. Gelsomini Ennio
6. Agapite Giuseppe, partigiano combattente
7. Giacobbe Domenico
8. Scerbo Mario
9. Boni Francesco
10. Russo Gennaro, combattente
11. Ardizzone Vincenzo, combattente
12. Pighi Luciano, partigiano combattente
13. Carnicelli Gino, combattente
14. Romeo Domenico
15. Mantellini Renato
16. Porzio Enrico
17. Bellici Giorgio, combattente

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Cavazza Luigi
2. Conte Mario
3. Serlini Raffaele
4. La Rosa Paolo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *gennaio* 1948
*Registro Industria e commercio n.* 2, *foglio n.* 1. — BRUNI

(142)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Diario delle prove scritte dei concorsi per esami a trenta posti di grado 9°, a quindici posti di grado 10° ed a quindici posti di grado 11°, nel ruolo di gruppo B delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici ed elettrotecnici Imposte di fabbricazione), riservati ai soli impiegati di gruppo C.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1947, con il quale vennero riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai sottoindicati concorsi per esami, indetti coi decreti Ministeriali 12 aprile 1940, nel ruolo di gruppo *B* delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici ed elettrotecnici Imposte di fabbricazione), riservati ai soli impiegati di gruppo *C* ai sensi dell'art. 26 della legge 25 gennaio 1940, n. 4:

trenta posti di primo procuratore (grado 9°);
quindici posti di procuratore (grado 10°);
quindici posti di procuratore (grado 11°);

Ritenuta la necessità di fissare i giorni delle prove scritte dei suindicati concorsi;

Decreta:

Le prove scritte dei concorsi per esami, indetti coi decreti Ministeriali 12 aprile 1940, per l'ammissione nel ruolo di gruppo *B* delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici ed elettrotecnici Imposte di fabbricazione), riservati ai soli impiegati di gruppo *C*, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, avranno luogo nell'unica sede di Roma nei giorni:

26, 27 e 28 gennaio 1948, per il concorso a trenta posti di primo procuratore (grado 9°);
29, 30 e 31 gennaio 1948, per il concorso a quindici posti di procuratore (grado 10°);
9, 10 e 11 febbraio 1948, per il concorso a quindici posti di vice procuratore (grado 11°).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1947

*Il Ministro*: PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *gennaio* 1948
*Registro n.* 1, *foglio n.* 70. — LESEN

(141)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.